



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

25_25_1_DPR_59_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2025, n. 059/Pres.

LR 28/2002, art. 23 - Approvazione dello Statuto dell'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 recante norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica e, in particolare:

- l'articolo 21, comma 5, secondo cui lo Statuto dell'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia è adottato con il voto favorevole unanime dei componenti il Consiglio ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura;
- l'articolo 21, comma 6, secondo cui lo Statuto dell'Associazione determina gli scopi e le funzioni della medesima, le norme del relativo funzionamento, i poteri dei suoi organi e le modalità del loro esercizio;
- il combinato disposto di cui all'articolo 21 comma 7 e all'articolo 23, secondo cui gli Statuti consortili sono soggetti al controllo di legittimità e sono approvati con delibera di Giunta entro quarantacinque giorni dal ricevimento;

VISTO il proprio decreto n. 83 del 31 marzo 2009, con cui è stato approvato il vigente Statuto dell'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 709 del 30 maggio 2025 che approva la deliberazione del Consiglio dell'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia di data 30 aprile 2025 n. 07/c/25 avente ad oggetto "Adozione modifiche allo Statuto dell'Associazione";

DECRETA

1. È approvato lo Statuto dell'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, aggiornato con le modifiche apportate dalla deliberazione n. 07/c/25 del Consiglio dell'Associazione di data 30 aprile 2025 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

STATUTO

(testo adottato dal Consiglio con delibera n.07/c/25 del 30 aprile 2025)

SOMMARIO

- Articolo 1 - Costituzione
- Articolo 2 - Scopi e funzioni
- Articolo 3 - Organi dell'Associazione
- Articolo 4 - Consiglio – Composizione
- Articolo 5 - Consiglio – Funzioni
- Articolo 6 - Consiglio – Convocazione
- Articolo 7 - Consiglio – Svolgimento delle sedute e modalità di votazione
- Articolo 8 - Presidente
- Articolo 9 - Revisore legale
- Articolo 10 - Segretario
- Articolo 11 - Organizzazione
- Articolo 12 - Bilancio di Previsione e Bilancio di esercizio
- Articolo 13 - Patrimonio ed entrate
- Articolo 14 - Controllo e vigilanza della Regione
- Articolo 15 - Pubblicazione, esecutività degli atti e invio al controllo della Regione
- Articolo 16 - Pubblicità degli atti e diritto di accesso
- Articolo 17 - Riesame delle deliberazioni
- Articolo 18 - Scioglimento
- Articolo 19 - Disposizioni finali
- Articolo 20 - Norme transitoria
- Articolo 21 - Entrata in vigore

Articolo 1 **Costituzione**

1. È istituita "l'Associazione dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia", di seguito anche "Associazione", ai sensi dell'art.20 c.1 LR 28/2002.
2. L'Associazione è costituita tra i Consorzi operanti sul territorio regionale, così elencati:
 - a) Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con sede in Udine e costituito a seguito della fusione tra il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana ed il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, ai sensi dell'articolo 2-ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28;
 - b) Il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, con sede in Ronchi dei Legionari (GO), costituito con denominazione "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" con D.P.G.R. 31/7/1989 n.0420/Pres. e rinominato con delibera di approvazione della Giunta regionale n. 2021/481 del 26 marzo 2021;
 - c) Consorzio di Bonifica Cellina – Meduna, con sede in Pordenone e costituito con Decreto prefettizio 5 febbraio 1930 a norma dell'articolo 17 del R. Decreto 2 ottobre 1922 n. 1747, riconosciuto con R. Decreto 9 giugno 1930 e, per effetto del Decreto Ministeriale 6 febbraio 1934 23 luglio 1934 n. 1202 5840, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1935 emanato a norma dell'articolo 107 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.
3. L'Associazione è dotata di personalità giuridica pubblica in quanto struttura stabile di diritto pubblico per la gestione in via esclusiva di servizi in comune fra i Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della Legge Regionale n. 28/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La durata dell'Associazione è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila/cinquanta), salvo proroga.
5. L'Associazione può essere sciolta anticipatamente nei casi previsti dalla legge o per decisione unanime dei Consorzi aderenti.
6. Non è ammesso il recesso unilaterale dei Consorzi aderenti.
7. L'Associazione ha sede in Udine e può avere unità operative locali in ragione dell'organizzazione predisposta e della dotazione organica assegnata.

Articolo 2 **Scopi e funzioni**

1. L'Associazione non ha fini di lucro e si prefigge le seguenti finalità (art.20 e art.20 bis LR 28/2002):
 - a) gestire servizi in comune, in via esclusiva;
 - b) conseguire economie di spesa attraverso la razionalizzazione delle attività dei Consorzi aderenti e la soppressione di analoghe attività presenti nei Consorzi medesimi;
2. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e il conseguimento di economie di spesa, l'Associazione attua, in via prioritaria, il processo di consolidamento e di unificazione delle seguenti attività (art.20 bis c.1 LR 28/2002):
 - a) gestione delle problematiche retributive e contributive del personale dipendente;
 - b) esazione dei tributi consortili;
 - c) gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - d) gestione delle pratiche in materia urbanistica;
 - e) gestione del catasto consortile;
 - f) gestione delle procedure espropriative;
 - g) procedure in capo all'Ufficiale rogante;
 - h) gestione del Sistema informativo territoriale (S.I.T.);
 - i) acquisizione e gestione delle coperture assicurative;

- j) espletamento e gestione delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori pubblici;
 - k) acquisti di beni, forniture e servizi;
 - l) progettazione di grandi opere;
 - m) certificazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza;
 - n) gestione dei rifiuti;
 - o) semplificazione del sistema elettorale dei Consorzi associati;
 - p) conferimento ad un unico funzionario le funzioni di Ufficiale rogante ed Autorità espropriante dei Consorzi di bonifica aderenti (art.20 comma 1bis LR 28/2002).
3. Per il conseguimento degli scopi statutari di cui ai commi 1 e 2, l'Associazione può:
- a) rappresentare i Consorzi di Bonifica associati per la progettazione e il conseguimento delle relative finalità;
 - b) contribuire a favorire l'attività legislativa ed amministrativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli altri Enti Pubblici;
 - c) promuovere studi, convegni e corsi di specializzazione sulle materie di sua competenza;
 - d) assumere ogni altra funzione od incarico compatibile con gli scopi sopra indicati.
4. L'Associazione può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, tenuto conto di quanto previsto all'art.12 comma 5 dello Statuto.

Articolo 3 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 21 comma 1 della LR 28/2002:
- a) il Consiglio
 - b) il Presidente
 - c) il Revisore Legale

Articolo 4 Consiglio – Composizione

1. Il Consiglio dell'Associazione è composto, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge regionale n.28/2002, dai legali rappresentanti dei Consorzi di Bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che esprimono il voto con le regole specificate al comma 2.
2. Ogni componente ha diritto a un solo voto in Consiglio, senza distinzione di quota o patrimonio, secondo il principio democratico di parità tra gli associati.
3. Il Consiglio dell'Associazione nomina nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza del suo mandato presso il Consorzio del quale è legale rappresentante (art.21 c.3 LR 28/2002).
4. Il Consiglio può altresì eleggere il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, il quale dura in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza del suo mandato presso il Consorzio del quale è legale rappresentante.
5. L'espressa rinuncia alla carica di Presidente e/o di Vice Presidente da parte di un componente del Consiglio deve essere formalizzata, acquisita al protocollo ed è immediatamente esecutiva. Qualora il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sua sostituzione entro 30 giorni. Qualora il Vice Presidente cessi dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta utile.
6. I componenti del Consiglio decadono dalla carica in caso di cessazione del mandato di legale rappresentante presso i Consorzi aderenti.

7. Il Consiglio può nominare una commissione consultiva composta da un numero massimo di cinque esperti del mondo della bonifica, scelti tra persone fisiche e giuridiche che abbiano dato un rilevante contributo nel campo culturale o in quello operativo della bonifica.

8. Gli esperti partecipano alle sedute del Consiglio, su invito del Presidente e senza diritto di voto.

9. Gli esperti cessano dalla carica ogni qualvolta il Presidente viene a cessare e possono essere nuovamente nominati.

Articolo 5

Consiglio – Funzioni

1. Il Consiglio è l'Organo di governo dell'Associazione.

2. Il Consiglio esercita poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (art.21 c.2 LR 28/2002).

3. Il Consiglio può deliberare un compenso ed i rimborsi per le spese inerenti alla carica da attribuire agli amministratori.

4. Rientrano tra le funzioni del Consiglio i seguenti atti:

a) eleggere nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;

b) adottare il Bilancio di previsione e il Bilancio di esercizio;

c) approvare il riparto del contributo di funzionamento tra gli associati;

d) deliberare sullo statuto e le sue modifiche (art.21 c.5 LR 28/2002);

e) nominare il Segretario, su proposta del Presidente;

f) nominare la Commissione consultiva degli esperti del mondo della bonifica, ai sensi dell'art.4;

g) sciogliere l'Associazione, con le modalità di cui all'art.1.

5. Il Consiglio può delegare al Presidente e agli altri componenti l'esercizio di proprie funzioni relative alla gestione dell'Associazione, determinandone il contenuto, i limiti, le eventuali modalità di esercizio ed i termini. Non possono in ogni caso essere delegate le materie su cui è prevista l'approvazione all'unanimità.

6. Sono valide le deliberazioni approvate d'urgenza, motivate, che non riguardino le materie i cui provvedimenti sono soggetti al controllo di legittimità ai sensi dell'art.23 della LR 28/2002;

Articolo 6

Consiglio – Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno per l'adozione:

a) del Bilancio di Previsione

b) del Bilancio di Esercizio.

2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per trattare gli argomenti che rientrino nella sua competenza.

3. La convocazione è disposta dal Presidente anche qualora lo richiedano almeno un terzo dei soci, entro venti giorni dal ricevimento della istanza.

4. La convocazione delle riunioni del Consiglio deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ed è effettuata con una delle seguenti modalità:

a) con lettera raccomandata spedita almeno 7 giorni prima della data dell'adunanza;

b) mediante messaggio di posta elettronica certificata spedito almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza;

c) mediante lettera consegnata a mano entro 5 giorni prima della data dell'adunanza.

5. Con il consenso scritto degli interessati, la procedura di convocazione può prevedere l'invio di telegramma o messaggio di posta elettronica certificata, fax o altri mezzi telematici. In tal caso la convocazione deve essere spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

6. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, con messaggio di posta

elettronica certificata o con le modalità di cui al comma precedente almeno 3 giorni prima della data dell'adunanza.

7. Almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria dell'Associazione a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza.

Articolo 7

Consiglio – Svolgimento delle sedute e modalità di votazione

1. Le riunioni di Consiglio si possono svolgere, parzialmente o totalmente, con l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti, con l'eccezione dei casi per cui, ai sensi del comma 5, è prevista l'unanimità.
4. Le votazioni di regola sono palesi; avvengono a scrutinio segreto quando concernano persone.
5. È richiesto il voto favorevole, all'unanimità, qualora i provvedimenti riguardino:
 - a) le modifiche allo Statuto;
 - b) l'elezione del Presidente;
 - c) l'elezione del Vice Presidente;
 - d) l'approvazione del riparto tra gli associati del contributo di funzionamento;
 - e) l'adozione del Bilancio di Previsione;
 - f) l'adozione del Bilancio di Esercizio;
 - g) lo scioglimento dell'Associazione;
6. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere rappresentanti istituzionali di Enti Pubblici, dipendenti dei Consorzi di Bonifica o terzi per fornire chiarimenti od indicazioni su argomenti in discussione.

Articolo 8

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Al Presidente spettano la firma sociale, la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché nei confronti delle Istituzioni e della società civile.
2. Al Presidente sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sull'applicazione dello statuto;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio e firmare i processi verbali;
 - c) provvedere alla predisposizione del Bilancio di previsione e del Bilancio di esercizio da presentare al Consiglio per l'adozione;
 - d) proporre al Consiglio la nomina del Segretario;
 - e) comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati in esecuzione di deleghe ottenute;
 - f) deliberare in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio sulle materie di competenza dello stesso - con esclusione di quelle previste all'articolo 7 comma 5, per le quali è prevista l'unanimità. Le deliberazioni d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella riunione immediatamente successiva.
 - g) impartire direttive alla struttura operativa in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;

- h) sovrintendere al buon funzionamento dei servizi della struttura operativa, nonché all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - i) vigilare sul funzionamento dei servizi agli Associati;
 - j) firmare i contratti, i documenti contabili, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare per determinate materie e per la corrispondenza stessa il Segretario dell'Associazione;
 - k) promuovere le azioni possessorie e i provvedimenti conservativi.
3. Il Presidente è coadiuvato nell'assolvimento dei suoi compiti dal Vice Presidente, qualora eletto, che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o impedimento; la presenza del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica con la durata e le modalità indicate nell'art. 4).

Articolo 9 **Revisore legale**

1. Il Revisore Legale è individuato con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; il Revisore legale supplente è individuato dal Consiglio dell'Associazione. Il Revisore legale e il Revisore legale supplente sono scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali e durano in carica cinque anni.
2. Non può essere nominato Revisore legale chiunque risulti:
- a) essere componente del Consiglio, in carica o cessato da meno di 5 anni;
 - b) essere dipendente di ciascuno dei Consorzi aderenti, anche qualora cessato dal servizio, se percepisce la pensione consortile;
 - c) essere coniuge, parenti e affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
 - d) avere stabili rapporti professionali con l'Associazione;
 - e) avere liti pendenti con l'Associazione e con i Consorzi alla stessa aderenti;
 - f) avere rivestito la carica di Revisore legale dell'Associazione per i 2 precedenti mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a 2 anni (art. 21 c. 4 e art. 17, c. 1bis L.R. 28/2002);
3. La cancellazione o la sospensione del Revisore legale dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica (art. 21, c. 4 L.R. 28/2002).
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Revisore legale e nelle more della nuova nomina da parte della Regione, il Revisore supplente sostituisce il Revisore legale che cessa dalla carica.
5. Il Revisore legale, in particolare:
- a) vigila sulla gestione dell'Associazione;
 - b) accerta la corrispondenza del Bilancio di Previsione e del Bilancio di esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - c) presenta al Consiglio una relazione sul Bilancio di Previsione, sul Bilancio di esercizio e un parere sulle variazioni al bilancio;
 - d) effettua verifiche trimestrali.
6. Il Revisore legale assiste alle adunanze del Consiglio.
7. Il Revisore legale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.
8. Qualora il Revisore legale accerti gravi irregolarità, chiede per iscritto al Presidente della Associazione l'immediata convocazione del Consiglio.
9. Al Revisore viene corrisposto un compenso annuo forfettario fissato dal Consiglio.
10. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la normativa in materia di società di capitali, in quanto compatibile.

Articolo 10

Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti del sistema consortile.
2. Il Segretario dell'Associazione partecipa alle riunioni del Consiglio, redige i relativi verbali e compie tutti gli atti esecutivi per il buon andamento dell'Associazione.

Articolo 11

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'Associazione è improntata al principio generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi previsti all'articolo 3, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario e, qualora presente, al personale direttivo.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività, l'Associazione può dotarsi di una propria struttura tecnico-amministrativa; per tutti i servizi non assolti dalla propria dotazione organica, l'Associazione può avvalersi degli spazi, degli uffici e dei servizi dei Consorzi di Bonifica aderenti, previa stipula di idonea convenzione che identifichi e regolamenti l'affidamento dei servizi e definisca le modalità di calcolo e ristoro dei costi sostenuti per l'esercizio delle attività assegnate.
3. L'Associazione applicherà i contratti collettivi di categoria sottoscritti dallo SNEBI al personale alle sue dipendenze.
4. Nell'ipotesi di assunzione di personale proveniente dai Consorzi aderenti, sarà assicurato il mantenimento delle qualifiche professionali e dei livelli di inquadramento posseduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro presso il Consorzio stesso.

Articolo 12

Bilancio di Previsione e Bilancio di esercizio

1. L'esercizio dell'Associazione ha la durata di un anno e decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
2. Il Bilancio di Previsione è adottato entro il mese di novembre dell'anno precedente al quale il bilancio si riferisce.
3. Il Consiglio provvede all'adozione del Bilancio di Previsione del futuro esercizio, determinando contestualmente l'ammontare dei contributi di funzionamento a carico dei Consorzi di Bonifica previsti dall'articolo 13.
4. Il Bilancio di Esercizio è adottato entro il mese di aprile di ogni anno, formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili, in osservanza del piano dei conti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico adottato con proprio provvedimento (art.3 bis, c. 2 LR 28/2002).
5. L'Associazione è tenuta al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Articolo 13

Patrimonio ed entrate

1. L'Associazione può avere un patrimonio proprio.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da entrate proprie, dai contributi dei Consorzi di Bonifica, dalle somme provenienti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dallo Stato, da altri enti pubblici e privati, nonché dalle somme incassate per atti di liberalità, per sovvenzioni o per qualsiasi altro titolo.

3. I contributi di funzionamento a carico dei Consorzi di Bonifica sono annualmente fissati dal Consiglio in relazione alle esigenze di gestione dell'Associazione e secondo le potenzialità economiche ed organizzative dei medesimi.

4. La determinazione dell'entità dei contributi di cui al comma 3 ed il riparto delle quote a carico di ciascun associato sono approvati secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7.

Articolo 14

Controllo e vigilanza della Regione

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esercita sull'Associazione funzioni di controllo e vigilanza ai sensi della normativa regionale vigente.

2. Le funzioni di controllo sugli atti dell'Associazione sono esercitate, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 28/2002, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il controllo sugli atti amministrativi dell'Associazione è limitato alla valutazione di legittimità.

Articolo 15

Pubblicazione, esecutività degli atti e invio al controllo della Regione

1. Gli atti dell'Associazione diventano esecutivi, sono pubblicati e vengono trasmessi al controllo dell'Amministrazione regionale secondo criteri e modalità previsti dalla normativa vigente (articoli 22 e 23 LR 28/2002).

Articolo 16

Pubblicità degli atti e diritto di accesso

1. L'Associazione opera nel rispetto delle normative sulla pubblicità, sulla trasparenza e diffusione delle informazioni e sull'accesso civico.

2. Coloro che hanno interesse possono prendere visione del testo dei provvedimenti degli Organi e farsi rilasciare copia delle medesime, previo pagamento delle relative spese.

3. Con regolamento approvato dal Consiglio sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di accesso nel rispetto di quanto previsto dalle normative in materia.

Articolo 17

Riesame delle deliberazioni

1. Coloro che hanno interesse possono presentare opposizione nei casi e modi previsti dalla legge e, in tutti i casi, richiesta di riesame inviando alla Associazione i relativi atti entro otto giorni, computati comprendendo i giorni festivi ed il sabato, dalla scadenza dell'ultimo giorno di pubblicazione.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecutività della deliberazione; l'Organo competente ha, tuttavia, facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione in attesa delle determinazioni in merito all'atto oggetto dell'istanza.

Articolo 18

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo 1, il Consiglio provvede alla nomina di un liquidatore. L'eventuale patrimonio sarà devoluto ai Consorzi di bonifica associati, in proporzione alla contribuzione di cui all'art.13 comma 3 riferita al quinquennio precedente alla data di scioglimento; le eventuali passività sono a carico dei Consorzi di bonifica associati secondo la potenzialità organizzativa ed economica dei medesimi.

2. In caso di scioglimento, il personale assunto e proveniente dai Consorzi aderenti avrà diritto alla riassunzione nei rispettivi Consorzi di provenienza e sarà assicurato il mantenimento delle qualifiche professionali e dei livelli di inquadramento posseduti presso l'Associazione al momento dello scioglimento.

Art. 19

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme previste dalla L.R. 28/02 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali vigenti in materia e, in quanto compatibili, alle norme previste dal codice civile per la disciplina delle associazioni.

2. Con specifici regolamenti, approvati dal Consiglio, possono essere disciplinate diverse materie, nonché vari settori di attività e di intervento dell'Associazione.

Articolo 20

Norme transitorie

1. L'articolo 3, comma 1 lettera c) e l'articolo 9 concernenti il Revisore legale e il Revisore legale supplente, sono applicabili solo a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche della legge regionale 28/2002 che prevedono la sostituzione del Collegio dei revisori legali dell'Associazione con i predetti organi monocratici.

2. Nelle more delle modifiche della legge regionale 28/2002, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al Collegio dei revisori previste dal previgente Statuto dell'Associazione, approvato con delibera della Giunta regionale 496/2009.

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è applicato dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.